Allegato "B"
Repertorio n° 2046
Raccolta n° 1419

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE -OGGETTO - DURATA

Art.1. Denominazione

1.1 È costituita ai sensi del comma 4, lett.a) art.113 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267,una società per azioni con la denominazione "Servizi Ambientali per il Nord Barese Società per Azioni", in sigla "S.A.N.B. S.p.A.".

Art.2. Sede

2.1. La Società ha sede nel Comune di Corato all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art.3 Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

3.1 La società è assoggettata sia all'attività di direzione e ordinamenti degli Enti territoriali - Comuni - soci ai sensi dell'art.2497 codice civile che al controllo analogo di cui all'art.113 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

3.1.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento degli Enti territoriali - Comuni - soci, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art.2497 - bis, comma 2 codice civile.

3.2 I criteri, gli strumenti ed i principi di coordinamento attraverso i quali i soci - Comuni - esercitano l'attività di direzione e coordinamento ed il controllo analogo sono regolati dal presente statuto e da eventuali regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art.4. Domicilio

4.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

4.2. Il socio può, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica PEC. Tali dati vengono registrati nel libro dei soci. Ogniqualvolta la legge od il presente statuto lo consentano, le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica PEC come sopra registrati.

4.3. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica PEC dovranno essere comunicate dai soci interessati alla Società a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art.5. Oggetto

5.1. La Società ha per oggetto:

a) l'attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attuata mediante la raccolta generalizzata e/o differenziata a monte o a valle, lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti urbani, compresa la FORSU, dei rifiuti assimilabili ai rifiu-

ti urbani, nonché dei rifiuti speciali inerti, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compreso l'amianto, delle acque reflue dei rifiuti in genere provenienti da insediamenti produttivi, industriali e commerciali, il tutto in conformità e nel rispetto delle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia;
b) nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, l'attività di spazzamento e lavaggio stradale, compresa la rimozione della neve, nonché lo spazzamento di aree pubbliche, la pulizia di bagni pubblici fissi e removibili, di piscine comunali, di spiagge e litorali marini, la rimozione di scritte murarie;
c) ogni altra attività complementare o comunque connessa con i servizi di igiene urbana, ovvero di pubblica utilità, tesa a preservare la salute e la salubrità ambientale, comprese la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione e la sanificazione e la rimozione di carcasse animali;
d) l'attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, relativamente al servizio di igiene urbana, nonchè tutte le attività connesse per l'efficace, economico ed efficiente svolgimento del servizio di accertamento, di liquidazione e di riscossione;
e) ove consentito dalla normativa vigente, l'attività di gestione di impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi, di recupero di discariche di rifiuti non pericolosi, compresa la captazione ed il recupero di biogas ed il ripristino ambientale;
f) l'attività di progettazione, di costruzione e di gestione di impianti anche complessi per il recupero, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, compresi gli impianti per il recupero energetico, connesso e derivante dal razionale impiego e smaltimento di tutti i rifiuti individuati nel presente oggetto sociale, con conseguente produzione , cogenerazione e vendita di calore ed energia anche da fonti alternative, di qualunque tipo anche elettrica e di altri combustibili, di syngas e di biogas, di compost, di fertilizzanti, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
g) l'attività di progettazione, costruzione e gestione di isole di trasferimento, di centri di raccolta e delle attrezzature e degli impianti connessi a tali attività;
h) il commercio e l'intermediazione dei rifiuti in ossequio alla specifica disciplina di cui al D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;
i) lo studio, la ricerca e la sperimentazione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché di impianti a tecnologia complessa;
j) la costituzione e la gestione, anche in collaborazione con altri soggetti, di laboratori ecologici e di istituti di

scienza e di formazione per la promozione e lo sviluppo dell'educazione ambientale e della eco sostenibilità;
k) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza per i progetti ambientali, nei limiti previsti dalla legge per professioni "protette";
l) le attività innanzi elencate saranno svolte in favore degli enti territoriali – soci - attraverso contratti di appalto, di servizi, di concessione o con altre tipologie contrattuali consentite dalla legge.
Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, nell'ambito dei piani strategici industriali e dei piani programma annuali, quali a titolo esemplificativo quello degli investimenti, delle risorse umane ed economico – finanziario, potrà acquistare, vendere, permutare e gestire beni immobili di qualunque genere e destinazione, nonché macchinari, attrezzature ed impianti.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti dei pubblico - operazioni mobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società , Consorzi od Enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.
Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.
La società svolgerà la parte più importante della propria attività nell'ambito di quelle innanzi elencate in favore degli enti territoriali soci e, soltanto ove non in contrasto con la normative comunitaria, nazionale e regionale pro tempore vigenti, in favore di altri committenti.

Art.6. Durata

6.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2044 (trentuno dicembre duemilaquarantaquattro). La Società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Art.7. Capitale sociale

7.1. Il capitale iniziale è determinato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero),suddiviso in numero 1.000 (mille) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna.
Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.
Potranno assumere la qualità di socio soltanto gli enti territoriali e, pertanto, il capitale sociale dovrà appartenersi soltanto a tale tipologia di soci.
7.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gra-

tuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.8. Finanziamento dai soci

8.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
8.2 Il rimborso dei finanziamenti dei soci incontra i limiti previsti da inderogabili disposizioni di legge.

Art.9. Azioni

9.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
9.2. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art.2348 e seguenti C.C.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art.10 - Trasferimento delle azioni per atto tra vivi

10.1 Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.
10.2 Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni, nonché il trasferimento dei diritti di opzione, la costituzione di pegno e di usufrutto o qualsiasi altro genere di trasferimento è vietato per cinque anni dalla costituzione della società.
10.3 Successivamente alla scadenza del termine del suddetto vincolo di inalienabilità, le azioni potranno essere trasferite, nel rispetto dei limiti di legge, soltanto agli altri soci ovvero agli enti territoriali che affidino alla società

la gestione di servizi pubblici. In ogni caso l'eventuale acquirente non potrà che essere un ente pubblico locale, garantendo in tal modo la totale partecipazione pubblica della società, nel rispetto di quanto stabilito nelle norme in materia di affidamento "in house".
10.3.1 In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
10.3.2.1 Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro dieci giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta.
10.3.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
10.3.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
10.3.2.4 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione, formulata con le modalità indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art.1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".

10.3.2.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
10.3.2.6 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo art.12.3.1.
Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli aventi diritto potranno esercitare la prelazione versando la somma di danaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione, tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.
10.3.2.7 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.
10.3.2.8 II diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.
10.4.1 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.
10.4.2 Qualora non sia esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzie sulle stesse, è richiesto che sia manifestato il gradimento con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci.
10.4.2.1 L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, sottoporre ai soci la decisione in ordine al gradimento e comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante ai sensi del precedente art.4, la deliberazione sul gradimento.
Il mancato gradimento all'ingresso del nuovo socio dovrà essere espressamente motivato e potrà essere fondato esclusivamente su ragioni di incompatibilità con la tutela e del superiore interesse pubblico intrinseco all'oggetto sociale relativo alla produzione, erogazione e gestione dei servizi pubblici.
Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla chiusura del procedimento attivato per l'esercizio della prelazione al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazio-

ne, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.
Qualora il gradimento sia negato il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata ai sensi dell'art.12 del presente statuto.

Art.11. Emissione di obbligazioni

11.1. La società con delibera dei soci assunta in assemblea straordinaria, potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili o non.
11.1.2. Comunque, ove il prestito fosse convertibile - o per la parte di esso che fosse tale - non potrà essere prevista una modalità di collocazione che non preveda l'opzione in favore dei soci in diretta proporzione sulla partecipazione azionaria da ciascun socio posseduta.
Detta opzione dovrà poi comunque operare in favore dei soci esercenti tale diritto su tutte le obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate.
11.2. La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2346 ultimo comma C.C..
11.3. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.
11.4. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo.
L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante.
Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli, salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo, non destinati alla circolazione, contenenti le indicazioni che verranno stabilite dalla assemblea che ne delibererà l'emissione.
11.5 Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.
11.6. Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riversione alla Società del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi egli può inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo amministrativo ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorché si tratti di strumenti finanziari

assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate.
11.7. La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente i limiti di legge.
11.8. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.
11.9. Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.
11.10. Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni, in quanto compatibili.
11.11. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al presente articolo 11, oltre a quella contenuta nella sezione XI Capo V Libro V del Codice Civile. La deliberazione relativa è assunta dall'organo amministrativo con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Art.12. Recesso del Socio

12.1 Il Socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
12.2.1 Il Socio che intende recedere dalla società, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La lettera raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
12.2.2 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre i trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
12.2.3 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
12.2.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la so-

cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
12.3.1 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali collegate ai contratti in essere ed alla loro durata, nonché all'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea dei soci. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, sulla base di un'apposita relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso l'articolo 1349 comma primo del c.c..
12.4.Il procedimento di liquidazione è disciplinato dall'art.2437 quater del codice civile.

TITOLO III
ASSEMBLEA
Art.13. Assemblea

13.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
13.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.
13.3. L'assemblea, fintanto che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica PEC o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica PEC o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).
13.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data

ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.
13.5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
13.6. Nell'ipotesi di cui al precedente punto dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.
13.7. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.2367 C.C., è consentito a tanti soci, che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.
13.8. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro il maggior termine stabilito dall'articolo 2364 C.C. ed alle condizioni tutte previste dallo stesso articolo.

Art.14 Presidenza dell'assemblea

14.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall' Amministratore Unico o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano presente o in ultima ipotesi da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
14.2. Un dirigente o un consulente della Società funge da Segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.
14.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art.15. Diritto di intervento e svolgimento assemblea

15.1. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci e siano titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.
15.2. Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art.2372 C.C..
15.3. Per quanto qui non previsto, all'intervento in assemblea si applicano le disposizioni del codice civile.
15.4. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia or-

dinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
15.5. L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

Art.16. Diritto di voto e quorum assemblea

16.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi o che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
16.2. Per i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile.
16.3. I quorum costitutivi e deliberativi stabiliti per seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Art.17. Deliberazioni assemblea

17.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Art.18.Competenze dell'assemblea

18.1. L'assemblea ordinaria, fermo l'esercizio del controllo analogo, delibera nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto ed in particolare:
1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, nonché il soggetto al quale è demandato il controllo legale;
3) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo legale;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti del controllo analogo;
6) esamina ed approva i piani strategici industriali, i piani programma annuali, quali a titolo esemplificativo quello degli investimenti, delle risorse umane ed economico - finanziario, ed il budget annuale formulati dall'organo amministrativo;
7) delibera nell'ambito dei piani annuali degli investimenti sulla acquisizione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo;
8) autorizza l'acquisto o la cessione di aziende o rami di azienda autorizza l'acquisto o l'alienazione a qualsiasi titolo di beni immobili;
9) delibera sull'assunzione di finanziamenti;
10) approva o ratifica i regolamenti interni proposti o approvati dall'Organo Amministrativo;
11) esprime il proprio parere su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
12) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e/o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea ordinaria.
18.2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione di obbligazioni convertibili e di strumenti finanziari e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Art.19.Disposizioni generali

19.1. Ai sensi dell'articolo 2380 C.C l'amministrazione ed il controllo della Società sono regolati dai paragrafi 2,3 e 4 della sezione VI bis del Capo V del titolo V del libro V del codice civile.

Art.20.Amministratore Unico - Consiglio di Amministrazione - Composizione e Riunioni

20.1.La Società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente e comunque mai in numero superiore al massimo previsto dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica. L'organo amministrativo è e-

letto dall'Assemblea nel rispetto delle norme riguardanti le società a partecipazione pubblica e la rappresentanza di genere.
~~Il Consiglio di amministrazione deve essere composto da rappresentanti di ciascun ente socio, a tal fine singoli amministratori possono rappresentare più enti.~~
Gli Amministratori durano in carica per il periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art.2383 del c.c..
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione provvisoria degli amministratori dimissionari o venuti a mancare nel corso del mandato, ai sensi dell'art.2386 del c.c. nel rispetto della rappresentanza di genere prevista dalla legge.
Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per il rinnovo dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo.
20.2. Il Consiglio designa fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina. Nomina inoltre un Segretario scelto fra i dirigenti o i consulenti della Società.
Al Presidente spettano i poteri e compiti di cui all'articolo 2381 C.C. primo comma.
20.3. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale. La convocazione dello stesso è possibile in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, se il Presidente lo giudica necessario o quando ne abbia fatto richiesta scritta la maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.
Il Direttore Generale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.
20.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
20.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello del territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale. Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della audio/videoconferenza.

Art.21.Poteri di gestione - Rappresentanza

21.1. Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
21.2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni relative ai seguenti atti:
- agli indirizzi generali della gestione;
- alla formulazione per la presentazione all'assemblea dei soci dei piani strategici industriali e dei piani programma annuali, quali a titolo esemplificativo quello degli investimenti, delle risorse umane ed economico – finanziario;
- alle assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti applicabili;
- ai provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari a carico dei dipendenti.
Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in merito al loro operato, al-

meno ogni sei mesi.
21.3. Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico nominano un Direttore Generale e ne determinano le modalità di sostituzione in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto. Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della Società. Il Direttore Generale in particolare, avvalendosi della struttura della Società:
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici previsionali;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione o all' Amministratore Unico lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico ;
- partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- dirige il personale della Società; provvede all'attuazione dei piani strategici industriali e dei piani programma annuali, quali a titolo esemplificativo quello degli investimenti, delle risorse umane ed economico – finanziario, piano annuale delle risorse umane, approvati dall'assemblea. nel rispetto di leggi, dei regolamenti e dei contratti applicabili e previa approvazione alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- propone al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari.
Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione o nel provvedimento dell'Amministratore Unico .
21.4. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico . La rappresentanza della Società spetta inoltre all'Amministratore Delegato, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina, nei limiti dei poteri delegati.
21.5. Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art.22. Remunerazione amministratori

22.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art.2389 C.C. e la normativa vigente in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-

stiti di particolari cariche. L'assemblea può deliberare l'accantonamento a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, di una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO DEGLI ENTI SOCI

Art.23. Esercizio del controllo analogo - Facoltà degli enti soci

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, l'assemblea dei soci, deliberando con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, può impartire indicazioni vincolanti al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico in ordine alla determinazione di obiettivi strategici e alla adozione di decisioni significative riguardanti la gestione dei servizi ad essa affidati.

In particolare la assemblea ordinaria dei soci assume deliberazioni che:

a) indicano alla società gli obiettivi strategici aziendali;

b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;

c) effettuano proposte vincolanti all'organo amministrativo riguardo allo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

e) esprimono il consenso preventivo e vincolante per l'organo amministrativo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;

f) esprimono l'autorizzazione preventiva e vincolante per l'organo amministrativo per il compimento delle seguenti attività:

-definizione della pianta organica e sue variazioni;

- svolgimento di procedure per l'assunzione di personale inclusi i concorsi;
- nomina e revoca di dirigenti;
- compravendita, affitto e comodato di aziende o rami d'azienda;
- compravendita di quote o azioni di società;
- partecipazione a società o consorzi;
- compimento di operazioni di qualsiasi natura di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), salvo che: i) siano imposte da norme di legge; ii) riguardino il pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali di dipendenti e amministratori della società; iii) riguardino il pagamento di sanzioni per violazioni di norme di legge;

g) possono formulare proposte vincolanti per l'ordine del

giorno delle riunioni del C.d.A..
E' altresì riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti della società sugli enti locali derivanti dal contratto di servizio.
E' previsto il diritto di recesso dalla società (con conseguente revoca dell'affidamento del servizio) nei casi in cui gli Enti soci abbiano diritto a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio. Nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi precedenti ed al fine di consentire a ciascun Comune socio l'esercizio del controllo interno sulle società partecipate, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette ai Comuni soci:
a) bilancio di previsione;
b) relazione semestrale sull'andamento della società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione, vistata dal Collegio Sindacale; tale relazione deve comprendere tutti i dati relativi ai servizi espletati , le spese ed i ricavi e le significative variazioni del personale adottate in ottemperanza al regolamento delle assunzioni adottato dalla società ed ogni altra notizia relativa ai servizi;
c) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.
Le Amministrazioni comunali verificano i risultati della gestione societaria con riferimento alla congruenza della stessa rispetto alle direttive e agli indirizzi eventualmente impartiti dagli organi di governo. In ipotesi di accertata violazione ovvero di risultati di gestione negativi o comunque pregiudizievoli degli interessi degli enti, gli amministratori della società dovranno essere invitati a fornire chiarimenti nel termine di 15 (quindici) giorni. Valutate le controdeduzioni, l'assemblea ordinaria dei soci, all'uopo opportunamente convocata, può impartire le necessarie direttive ovvero procedere alla revoca degli amministratori.
Per meglio definire ed integrare i principi e le prescrizioni contenuti in questo articolo, anche sulla base della progressiva esperienza gestionale, potranno essere elaborati dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea appositi regolamenti che in nessun caso, però, violino il principio dell'assoluta dipendenza della società dagli Enti soci, né quelli contenuti nelle disposizioni di legge.
La disciplina di cui al presente articolo deroga alle norme relative ai controlli interni sulle società partecipate contenute nei pertinenti Regolamenti di ogni singolo Comune.
E' fatto divieto alla società di perseguire interessi contrari a quelli degli Enti soci.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

Art.24.Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

24.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale è nominato e funziona ai sensi di legge. Ogni Sindaco non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

24.2 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO - UTILI

Art.25. Esercizi sociali e bilancio

25.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

25.3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine stabilito dall'articolo 2364 C.C. ed alle condizioni tutte previste dallo stesso articolo.

Art.26. Utili

26.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5%(cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 C.C. e previa deduzione del 25% (venticinque per cento) quale riserva straordinaria, saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

26.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alle riserve di cui al punto precedente .Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

26.3. Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art.2433 bis C.C..

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ - CLAUSOLA ARBITRALE - NORME INTE-

GRATIVE

Art.27.Scioglimento e liquidazione

27.1. Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della Società tutte le disposizioni del Codice Civile.

Art.28.Clausola Compromissoria

28.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione territoriale la Società ha sede, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

28.2. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Si applicano comunque le disposizioni di cui alle leggi speciali in materia.

28.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

28.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art.29 Rinvio

29.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.